

**CO.RE.COM. ABRUZZO**  
**Comitato Regionale per le Comunicazioni**

---

**Deliberazione n. 15 del 10/04/2018**

**OGGETTO: procedimento di vigilanza n. 1/18 relativo alla società XXX Srl esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale XXX.**

L'anno duemiladiciotto il giorno 10 del mese di aprile alle ore 10.30, presso la sede del Co.Re.Com. in L'Aquila, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così costituito:

|                   |                   | Pres. | Ass. |
|-------------------|-------------------|-------|------|
| <b>Presidente</b> | Filippo Lucci     | X     |      |
| <b>Componenti</b> | Michela Ridolfi   | X     |      |
|                   | Ottaviano Gentile | X     |      |

**IL COMITATO**

VISTA la legge regionale n. 45 del 24 agosto 2001, recante *“Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni della regione Abruzzo”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della Radiotelevisione”*, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44”*;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la delibera n. 23/11/CONS, recante *“Conferimento delle deleghe in tema di comunicazioni al Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Abruzzo”* che delega al Corecom Abruzzo l'esercizio della funzione di *“Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali”*;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS del 19 ottobre 2017 , recante *“Approvazione dell'Accordo Quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni”*;

VISTO l'Accordo Quadro del 28 novembre 2017 sottoscritto tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni, sottoscritta in data 19 dicembre 2017 dall'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, dalla Regione Abruzzo e dal Corecom Abruzzo con la quale è stata, tra le altre rinnovata la delega in favore di quest'ultimo in materia di vigilanza sul sistema radiotelevisivo locale;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”*, come successivamente modificato con delibere n. 529/14/CONS e n. 581/15/CONS;

RICHIAMATA la deliberazione del Corecom Abruzzo n. 52 del 26/09/2017 con la quale il detto Comitato, ha individuato, nell'ambito del campione di emittenti radiotelevisive locali da sottoporre al monitoraggio per l'anno 2017, anche il servizio media audiovisivo “XXX”, fornito dalla XXX s.r.l., avente sede legale in Roma, Viale XXX XXX, n. XX, disponendo altresì che il periodo di programmazione da assoggettare a vigilanza fosse riferito alla seconda settimana di programmazione diffusa nel mese di Settembre 2017;

CONSIDERATO che, per una più efficiente ed efficace garanzia del servizio di monitoraggio suddetto, il Corecom Abruzzo, con determinazione dirigenziale n. 86 del 19/10/2016, ha realizzato in outsourcing il detto servizio affidandolo alla CARES - Cooperativa Analisi e Rilevazioni Economiche e Sociali s.c.r.l. con sede legale in Via Roma, 10 – Pavia;

RILEVATO che dalla relazione finale rimessa dalla Cares nei termini prescritti, è emerso che, durante la settimana oggetto di verifica (dal 04/09/2017 al 10/09/2017), la società XXX avrebbe violato l'art. 37, c. 1, del D. Lgs. 177/05 e ss. mm. e ii. nei giorni 04/09/2017 - dalle ore 12:23:27 alle ore 12:23:37 e, in replica, dalle ore 18:04:17 alle ore 18:04:24 - e 10/09/2017 – sempre in replica, dalle 12:47:51 alle ore 12:47:58 e dalle ore 18:24:14 alle ore 18:24:20 - per aver mostrato sul servizio media audiovisivo “XXX”, durante la trasmissione del programma “XXX”, alcuni marchi di aziende vinicole e di vini (‘XXX’, ‘XXX’, ‘XXX’ e ‘XXX’) senza le dovute segnalazioni prescritte dalla citata norma in materia di riconoscibilità dei messaggi pubblicitari;

RICHIAMATO l'atto di accertamento e contestazione n. 1/18 notificato via pec dal Corecom Abruzzo alla società XXX s.r.l. in data 15/01/2018 alla luce della presunta violazione, per i fatti sopra descritti, delle disposizioni in materia di riconoscibilità dei messaggi pubblicitari ex art. 37, c. 1, del D. Lgs. 177/05 e ss. mm.;

RICHIAMATA integralmente la relazione del Responsabile dell'attività preistruttoria e vista la proposta del 30/03/2018 formulata dal Dirigente del Servizio Amministrativo di Supporto alle Autorità Indipendenti, allegate al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale, di adozione di un provvedimento sanzionatorio nei confronti della società XXX s.r.l., ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa minima prevista ai sensi dell'articolo 51, comm 2, lett. a) e 5, del D. Lgs. 177/05, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, per avvenuta violazione delle disposizioni in materia di divieto di riconoscibilità dei messaggi pubblicitari imposte dall'art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 177/05, così come sostituito dal D. Lgs. n. 44/10;

RITENUTO di discostarsi dalle argomentazioni svolte dalla Struttura in merito al procedimento in esame in virtù della ritenuta insussistenza della violazione della normativa sin qui richiamata

perché, nel caso di specie, si è dinanzi ad una forma di “pubblicità statica”, inidonea in quanto tale a configurare la promozione di un bene;

### **DELIBERA**

- di proporre all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, competente ai fini dell’adozione dei provvedimenti finali in materia di vigilanza sulle emittenti radiotelevisive ai sensi dell’art. 10 del “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” nel testo coordinato in allegato A alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 581/15/CONS, alla luce delle ragioni espresse dal Comitato, di procedere all’archiviazione del procedimento di vigilanza n. 1/18 per carenza di presupposti procedurali;
- di trasmettere all’AGCOM il presente provvedimento, unitamente a tutta la documentazione riferita al sotteso procedimento di vigilanza, per i conseguenziali atti di competenza.

F.to Il Presidente  
*Dott. Filippo Lucci*

F.to Il Segretario Verbalizzante  
*D.ssa Michela Leacche*

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D. Lgs. n. 85/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V, artt. 22-28, della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. e ii.